© RIPRODUZIONE RISERVATA

dieci come per la sentenza passata in giudicato

e riduce a cartella

vede che la cartella di pa-mento deve essere notifi-a entro il 31 dicembre del ndo anno successivo a llo in cui l'accertamento è enuto definitivo. La car-a di pagamento, quindi, eva essere notificata en-l 31 dicembre 2003. Tutta-l'agente della riscossione notificato l'atto agli eredi oltre tale termine.

a la commissione provin-le sia la regionale hanno diviso l'eccezione dei ri-menti e hanno annullato il vedimento. Così l'agen-delle Entrate ha impugnato nuncia per cassazione, entando che i giudici di ap-o avevano erroneamente icato l'articolo 25 del Dpr 1973. Secondo l'ufficio, caso specifico, in virtù del-entenza di dichiarazione estinzione del processo si eva applicare il termine inario decennale previsto odice civile.

a Suprema Corte ha tutta-via confermato le decisioni di merito. I giudici hanno innanzitutto precisato che la pronuncia di estinzione del giudizio comporta il venir meno dell'intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento.

A sostegno del proprio operato l'amministrazione finanziaria aveva richiamato i principi contenuti nella decisione a Sezioni unite della Cassazione (25790/2009). A tal proposito, però, i giudici di legittimità hanno precisato che la pronuncia richiamata ha sancito l'applicabilità della prescrizione del termine di dieci anni del diritto alla riscossione decorrente dalla sentenza passata in giudicato.

Nello specifico, invece, mancava una sentenza di condanna dalla quale far decorrere il termine decennale, non potendosi ritenere tale la declaratoria di estinzione. Di conseguenza l'amministrazione avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento entro due anni dalla definitività dell'accertamento, così come previsto dall'articolo 25 del Dpr 602/1973.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rietà contadina e acquisto di ricoveri degli attrezzi

bbricato nziale

del terreno agricolo e anche al fabbricato stru-tale eventualmente ce-o insieme.

agenzia delle Entrate, nel ndere, ha però ricorda-he l'articolo 2, comma 4 del Dl 194/2009 estende evolazione anche alle rtinenze» dei terreni si. Esposta il discorso sul-stenza dei requisiti per-esista il vincolo pertinen-e soggettivo (la volontà proprietario di destinare ilmente il bene al servi-del terreno) e oggettivo (il rapporto funzionale che deve intercorrere tra i due beni). Il concetto di terreno e relative pertinenze, per l'Agenzia, coincide quindi con quello di «fondo rustico», cui va esteso il trattamento fiscale per i terreni agricoli. Quindi, conclude l'Agenzia, spetta il bonus per il fabbricato a uso ricovero attrezzi, per il quale ricorrono i requisiti di pertinenzialità, rispetto al terreno agricolo e risulti sovrastante il terreno stesso. Mentre la nozione di fabbricato pertinenziale « non appare coincidente con la nozione di strumentalità» che è, invece, «volta alla individuazione dei beni necessari per lo svolgimento dell'impresa agricola».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ne anche nel Paese di residenza del percipiente, è riconosciuto al beneficiario effettivo del reddito un credito d'imposta. Se l'importo dell'euroritenuta supera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazione nazionale, lo Stato di residenza rimborsa al beneficiario effettivo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta. In particolare, in Italia le imposte estere pagate sui redditi assoggettati a tassazione sono ammesse in detrazione dall'imposta italiana per un importo corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Secondo l'interpuò sostituire il meccanismo del credito d'imposta con un rimborso della ritenuta alla fonte. Da ultimo si segnala che il credito di imposta pagata all'estero benché non presente in dichiarazione è stato riconosciuto dalla circolare 9/E delle Entrate anche in caso di ravvedimento operoso lungo che, così come previsto dalla nuova legge di stabilità 2015, può essere fatto anche in caso contestazioni del fisco. Visto il nuovo orientamento dell'amministrazione sarebbe illogico non riconoscere l'euroritenuta a soggetti che collaborano spontaneamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte conti. Per accedere ai «prestiti»

Enti in crisi, tagli non obbligatori ai contratti a termine

Gianni Trovati
MILANO

Per accedere al "prestito" statale riservato agli **enti locali** in crisi, i Comuni che hanno dichiarato il **«predissesto»** devono alleggerire la propria dotazione organica ma non sono obbligati a dimezzare la spesa per i contratti a termine. A spiegarlo è la sezione Autonomie della **Corte dei conti**, che nella delibera 8/2015 diffusa ieri risolve così una questione interpretativa sollevata dal ministero dell'Interno.

Per capire il problema bisogna tornare alle regole «salva-enti» varate nel 2012 dal Governo Monti, che per evitare il rischio di fallimenti a catena di grandi Comuni (Napoli, Reggio Calabria, Catania e tanti altri capoluoghi, soprattutto del Sud) ha introdotto il «predissesto», cioè una procedura che impone un piano di riequilibrio decennale ma evita alle amministrazioni locali di dichiarare il default. Nel paracadute è compreso anche un prestito statale, tramite un fondo di rotazione che gli enti possono utilizzare se portano aliquote e tariffe al massimo, se mettono nero su bianco un piano di dismissioni del patrimonio disponibile e se riducono la dotazione organica «ai sensi dell'articolo 259, comma 6» del Dlgs 267/2000.

Il problema arriva qui perché quest'ultima norma, pensata invece per ricostruire l'equilibrio di bilancio negli enti dissestati, impone due misure sul personale: la riduzione della dotazione organica, mettendo in soprannumero i posti che superano i rapporti medi fra dipendenti e popolazione per le diverse fasce demografiche di Comuni e Province, e il taglio della spesa per contratti a termine rispetto all'ultimo triennio. Sulla base di questo intreccio normativo, il Viminale (che gestisce il fondo rotativo) ha chiesto se entrambe queste misure fossero indispensabili anche per accedere al prestito. La Corte dei conti risponde in modo negativo, perché la norma sul fondo parla solo di dotazioni organiche, quindi il taglio dei contratti è possibile (e questo è ovvio, perché si tratta di enti in grosse difficoltà finanziarie) ma non obbligatorio.

Con un'altra delibera diffusa ieri (la 9/2015), la sezione Autonomie ha invece chiarito che le regole sulla mobilità delle partecipate, scritte nella manovra 2014 per facilitare le razionalizzazioni, non si applicano ai consorzi perché la regola (commi 563-568 della legge 147/2013) è riferita solo alle società e aziende speciali.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA